

3003 Berna, 13 ottobre 2022

Aerodromo regionale di Lugano-Agno

Approvazione dei piani

Segnaletica verticale illuminata per migliorare la visibilità delle bretelle B C D E

A. Fatti

1. Domanda

1.1 Presentazione della domanda

Con lettera del 18 luglio 2022, Lugano Airport, per conto della Città di Lugano, esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno, (di seguito: il richiedente), ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), all'attenzione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), una domanda di approvazione dei piani per la posa di una nuova segnaletica verticale illuminata tra la pista e l'area di stazionamento degli aeromobili.

1.2 Descrizione del progetto

Il progetto prevede di installare quattro segnali verticali in corrispondenza delle bretelle B, C, D ed E che partono dalla taxiway L.

1.3 Motivazione del progetto

In seguito al passaggio da un servizio di *follow me* obbligatorio a uno di *follow me* su richiesta, si sono registrati casi di incertezza da parte dei piloti sul percorso da seguire dopo l'atterraggio per raggiungere il parcheggio assegnato. Il progetto consente di migliorare la visibilità da parte degli equipaggi degli aeromobili in rullaggio sull'aera di stazionamento delle bretelle B, C, D ed E.

1.4 Contenuto della domanda

La documentazione comprende:

- Domanda di approvazione del progetto del 18 luglio 2022;
- Lista documenti del 18 luglio 2022;
- Formulario "Domanda di costruzione", datato 18 luglio 2022;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, datato 10 maggio 2022;
- Matrice di rilevanza, datata 10 maggio 2022;
- Safety Assessment, datato 16 maggio 2022;
- Relazione Tecnica "Lugano Alrport / Segnaletica verticale. Adeguamento bretelle B, C, D ed E", del 13 aprile 2022;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione B", n. 8620-13-01, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione C", n. 8620-13-02, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione D", n. 8620-13-03, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione E", n. 8620-13-04, 14 dicembre 2021;
- Piano "Segnaletica", 1:500, n. 8620-01-22, 12 luglio 2022;

Piano di cablaggio, 1:500, n. 8620-02-22, 12 luglio 2022.

1.5 Coordinamento del progetto e dell'esercizio

Il progetto di costruzione non ha effetti significativi sull'esercizio dell'aerodromo. Il regolamento di esercizio non deve essere modificato.

1.6 Diritti reali

Il richiedente dispone dei diritti reali sui fondi necessari al progetto.

2. Istruzione

2.1 Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico

L'istruzione della procedura legata alla presente domanda di approvazione dei piani è condotta dall'UFAC per conto del DATEC.

Nell'ambito di questa procedura, l'UFAC ha consultato i suoi servizi interni.

Con posta elettronica del 5 settembre 2022, l'UFAC ha trasmesso la documentazione per conoscenza alla Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione.

Conformemente a quanto previsto al par. 1.1 lett. c dell'allegato all'accordo del 29 gennaio 2018 tra l'UFAC e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), quest'ultimo non è stato consultato nell'ambito della presente procedura.

La domanda di approvazione dei piani non è stata depositata pubblicamente, pertanto non sono stati pubblicati avvisi, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FU TI), né nel Foglio federale (FF).

2.2 Prese di posizione

È pervenuta la seguente presa di posizione:

 UFAC, esame specifico dal profilo della navigazione aerea del 21 settembre 2022.

2.3 Osservazioni finali

Il 22 settembre 2022, l'UFAC ha trasmesso il documento summenzionato al richiedente, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.

Il richiedente ha risposto con posta elettronica del 23 settembre 2022, non contestando nessuna delle esigenze formulate dall'autorità specializzata.

L'istruzione della pratica si è conclusa il 23 settembre 2022.

B. Diritto

1. Forma

1.1 Autorità competente

Secondo l'art. 37 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o prevalentemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. L'art. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) precisa che gli impianti d'aerodromo sono costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). L'art. 37 cpv. 2 LNA designa il DATEC come autorità di approvazione dei piani per gli aeroporti, cioè per gli aerodromi al cui esercente è attribuita una concessione ai sensi dell'art. 36a LNA.

Il progetto in esame prevede la posa di una nuova segnaletica verticale illuminata tra la pista e l'area di stazionamento degli aeromobili. Nella misura in cui ciò serve all'esercizio di un aerodromo, si tratta di un impianto d'aerodromo la cui realizzazione deve essere approvata dall'autorità competente, ossia il DATEC, visto che l'esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno è titolare di una concessione.

1.2 Procedura applicabile

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dagli artt. 37 ss LNA e dagli artt. 27a ss OSIA.

In base all'art. 37 cpv. 3 LNA, con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Si tratta di una procedura fondata sul principio di accentramento ai sensi dell'art. 62a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L'art. 37 cpv. 4 LNA, dispone che non è necessaria alcuna autorizzazione del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

La procedura ordinaria di approvazione dei piani è disciplinata agli artt. 37-37*h* LNA e 27*a*-27*h* OSIA. Essa prevede la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e il deposito pubblico durante 30 giorni. La procedura semplificata è disciplinata all'art. 37*i* LNA. Essa non prevede la pubblicazione della domanda, ma si applica a determinate condizioni. In particolare

è necessario che il progetto sia limitato localmente, concerna pochi interessati chiaramente individuabili, non alteri in maniera sostanziale l'aspetto esterno e abbia ripercussioni insignificanti sull'ambiente. Questa procedura si applica anche agli impianti d'aerodromo che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Nel caso di specie sussistono le condizioni per applicare la procedura semplificata.

1.3 Coordinamento con l'approvazione del regolamento d'esercizio

Ai sensi dell'art. 27c cpv. 1 OSIA, se le condizioni di esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. Il cpv. 2 della disposizione citata precisa che se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

Il progetto in esame non influenza le condizioni di esercizio dell'aerodromo, di conseguenza non è necessaria una modifica del regolamento di esercizio.

2. Merito

2.1 Condizioni per l'approvazione dei piani

Ai sensi dell'art. 27*d* cpv. 1 OSIA, i piani sono approvati se il progetto rispetta le decisioni del PSIA e soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. L'art. 27*d* cpv. 2 OSIA precisa che le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

La conformità del progetto alle esigenze summenzionate è stata esaminata dalle autorità specializzate, che hanno espresso un parere. Come previsto dall'art. 27e OSIA, è l'autorità incaricata di approvare i piani che valuta tali pareri e decide in merito alle opposizioni. La valutazione è esposta qui di seguito.

2.2 Motivazione

La motivazione data dal richiedente è pertinente (cfr. par. A.1.3 «Motivazione del progetto») ed è accettata.

2.3 Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)

Lo PSIA è lo strumento di pianificazione e coordinamento della Confederazione nel settore dell'aviazione civile. È costituito da due parti: una parte concettuale – approvata dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020 – che include obiettivi e direttive generali, e una parte contenente le schede di coordinamento per ogni aerodromo. Il Consiglio federale ha adottato la scheda di coordinamento PSIA dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno il 18 agosto 2004. Essa conserva la sua validità anche dopo l'adozione della nuova parte concettuale.

Il progetto in esame non incide sugli elementi indicati nella scheda PSIA summenzionata, in particolare l'esposizione al rumore relativa all'impianto, la zona di limitazione degli ostacoli e il perimetro dell'aerodromo. È anche coerente con il quadro generale stabilito nel PSIA.

Il progetto è dunque conforme al PSIA.

2.4 Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo

L'art. 3 cpv. 1 OSIA stabilisce, tra l'altro, che gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita. Il concessionario è tenuto a verificare che l'infrastruttura messa a disposizione lo permetta e, conformemente all'art. 10 cpv. 1 OSIA, a garantire un esercizio sicuro e razionale.

2.5 Esigenze specifiche della navigazione aerea

Le domande di approvazione dei piani sono accolte se le esigenze specifiche della navigazione aerea sono adempiute.

In tale contesto va realizzato un esame specifico della navigazione aerea principalmente in termini di concezione e funzionamento dell'aeroporto e in relazione ai regolamenti (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 139/2014, in particolare ai *Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design* dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA (CS ADR-DSN - Issue 4, 8 dicembre 2017).

Nell'ambito di tale competenza, il 21 settembre 2022 l'UFAC ha effettuato un esame specifico della navigazione aerea e ha formulato alcuni oneri. L'esame, redatto in francese, è allegato alla presente decisione. Esso è stato trasmesso al richiedente, che non ha contestato gli oneri. Il DATEC ritiene tali oneri giustificati e proporzionati e li riprende nel dispositivo della presente decisione.

2.6 Pianificazione del territorio

Ogni progetto deve integrarsi nella pianificazione regionale e locale, tenuto conto degli interessi della popolazione e dell'economia. La presente domanda ha per oggetto la realizzazione di impianti situati interamente all'interno della zona aeroportuale. Il progetto è conforme alla pianificazione cantonale e locale.

2.7 Altre esigenze

Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.

Il DATEC dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.

Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione.

In caso di divergenze tra i servizi responsabili e il richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

2.8 Conclusione

Il progetto soddisfa le condizioni per l'approvazione dei piani. Quest'ultima può essere concessa con riserva degli oneri summenzionati.

3. Emolumenti

Gli emolumenti per l'approvazione dei piani si calcolano in base agli artt. 3, 5 e 49 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'UFAC (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e sono a carico del richiedente. Conformemente all'art. 13 OEm-UFAC, gli emolumenti per la presente decisione sono riscossi con decisione separata dell'UFAC.

Gli emolumenti per la di vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

4. Diritto di firma

Con decisione del 3 gennaio 2019, conformemente all'art. 49 LOGA, la Consigliera federale Simonetta Sommaruga ha conferito ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare le decisioni di approvazione dei piani di cui all'art. 37 cpv. 2, lett. a, LNA.

La presente decisione sarà dunque firmata dalla vicedirettrice dell'UFAC.

5. Notifica e comunicazione

La presente decisione è notificata tramite raccomandata al richiedente. Una copia è inviata per conoscenza alle autorità federali e cantonali interessate.

La presente decisione non è pubblicata né nel Foglio federale, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

C. Decisione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

vista la domanda del 18 luglio 2022 di Lugano Airport, per conto della Città di Lugano,

decide l'approvazione dei piani per la posa di una nuova segnaletica verticale illuminata tra la pista e l'area di stazionamento degli aeromobili per migliorare la visibilità delle bretelle B, C, D ed E.

1. Progetto

Piani approvati

L'approvazione dei piani autorizza il richiedente, con riserva degli oneri menzionati di seguito, a realizzare il progetto descritto nella documentazione fornita al DATEC e costituita dai seguenti piani e documenti:

- Formulario "Domanda di costruzione", datato 18 luglio 2022;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, datato 10 maggio 2022;
- Matrice di rilevanza, datata 10 maggio 2022;
- Safety Assessment, datato 16 maggio 2022;
- Relazione Tecnica "Lugano Alrport / Segnaletica verticale. Adeguamento bretelle B, C, D ed E", del 13 aprile 2022;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione B", n. 8620-13-01, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione C", n. 8620-13-02, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione D", n. 8620-13-03, 14 dicembre 2021;
- Piano "Impianto d'illuminazione, posizione E", n. 8620-13-04, 14 dicembre 2021;
- Piano "Segnaletica", 1:500, n. 8620-01-22, 12 luglio 2022;
- Piano di cablaggio, 1:500, n. 8620-02-22, 12 luglio 2022.

2. Oneri

Gli oneri formulati qui di seguito devono essere rispettati.

2.1 Esigenze specifiche della navigazione aerea

 Gli oneri da 1 a 12 formulati nell'esame specifico della navigazione aerea del 21 settembre 2022, allegato alla presente decisione, devono essere rispettati.

2.2 Altre esigenze

- Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.
- Il DATEC dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto.
- L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.
- Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione.
- In caso di divergenze tra i servizi responsabili e il richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

3. Emolumenti

Gli emolumenti per la presente decisioni sono calcolati in funzione del tempo impiegato e fissati in una decisione separata dell'UFAC. Gli emolumenti, compresi quelli eventualmente fissati da altre autorità federali, sono a carico del richiedente.

Gli emolumenti per la di vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

4. Notifica e comunicazione

La presente decisione è notificata per posta raccomandata a:

 Città di Lugano, Municipio, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, (con i piani e l'allegato).

La presente decisione è comunicata per conoscenza a:

- Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi
 13, 6501 Bellinzona;
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e organizzazione del territorio, per posta elettronica;
- UFAC, sezione aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea (SIAP), per posta elettronica.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

p.o. Francine Zimmermann Vicedirettrice dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Allegato

Esame specifico dal profilo della navigazione aerea del 21 settembre 2022.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica, può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, come pure la procura di un eventuale rappresentante.